



VERBALE N.9

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 124 DEL 18 dicembre 2019

**ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2019 E DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE NEL PIANO 2018**

L'anno **2019**, il giorno **18** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Camerale con l'intervento dei Signori in appresso indicati:

PARIETTI ALFREDO	- PRESIDENTE
CELLA FILIPPO	- in rappresentanza del settore Industria
MAINI MARIA LUISA	- in rappresentanza del settore Artigianato
NEGRI DANIEL	- in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese

Presiede la riunione il Rag. ALFREDO PARIETTI

Presenziano alla riunione i Revisori dei Conti: ANCESCHI LUIGI  
CARDINALI LORENZA  
VISCONTI VALENTINA

Hanno giustificato l'assenza:

Assiste come Segretario il Dr. ALESSANDRO SAGUATTI, Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza

Il Presidente richiama il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, che, all'art. 20 comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente con provvedimento motivato *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo (...) un piano di riassetto per la loro*



*razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione”.*

Tale adempimento integra il cosiddetto Piano di razionalizzazione delle partecipate, previsto dalla legge n. 190/2014 e la revisione straordinaria delle partecipate effettuata ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico adottati dalla Giunta camerale rispettivamente con delibera n. 46 del 23 marzo 2015 (successivamente integrata con delibera n. 228 del 16 ottobre 2015) e n. 90 del 21 settembre 2017.

Sempre il D.Lgs n. 175/2016, all'articolo 20 comma 2 stabilisce che *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura competente Ministero dell'Economia e Finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 219/2016.

In ottemperanza alle disposizioni richiamate, la Giunta camerale, con deliberazione n. 107 del 10 dicembre 2018, ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, prevedendo, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, alcune misure di razionalizzazione.

La Giunta, in primo luogo, è chiamata ad esaminare lo stato di attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione 2018 sopra citato.

La relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione evidenzia che nel corso del 2019 sono giunte a compimento alcune dismissioni (cessazione della società IMEBEP spa. e recesso da Isnart scpa) e il contenimento dei costi per Leap srl, mentre altre misure di razionalizzazione sono ancora in corso di realizzazione e, nello specifico, le



alienazioni di Autostrade Centro Padane spa e SO.GE.A.P. spa e il contenimento dei costi per La Faggiola srl.

La Giunta è, inoltre, chiamata ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 verificando, in primo luogo, la conferma della sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni, rispetto all'analisi effettuata in sede di approvazione del piano di razionalizzazione 2018, ovvero sia la loro necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Oltre a tale verifica, l'ente camerale deve valutare che le attività di ogni singola società partecipata rientrino in una delle tipologie individuate dal comma 2 dell'articolo 4 e più specificamente:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;*
- e) *servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 50/2016.*

E' inoltre necessario verificare il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 in quanto non è possibile detenere:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- b) *partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;*
- d) *partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000,00 (€ 500.000 nel triennio 2017-2019);*
- e) *partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.*

L'Ente deve quindi indicare nel piano di razionalizzazione la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, nonché la necessità di aggregazione con società aventi ad oggetto una delle attività consentite all'art. 4, indicando modalità e tempi di attuazione.

Sulla base della suddetta analisi è stato pertanto predisposto il Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Piacenza che riassume, per ogni società, gli elementi da valutare, le scelte da adottare con le relative motivazioni.

Tale ricognizione, come esplicitato in premessa nel Piano, tiene conto delle nuove funzioni in capo alle Camere di Commercio così come individuate dal d.lgs. n. 219/2016 e successivamente definite in dettaglio con il Decreto del Ministero dello Sviluppo



Economico 7 marzo 2019, "Ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale".

In sintesi il Piano di razionalizzazione prevede il mantenimento, senza alcuna misura di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni dirette:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2018
Piacenza Expo s.p.a	20,66	3.285.754,00	2.545.040,01
Sapir s.p.a	0,05	5.810,48	32.279,07
Consorzio Agrario Terrepadane s.c.r.l.	1,81	18.900,24	3.150,04
Gal del Ducato s.c.r.l.	17,24	15.000,00	15.000,00
Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l.	6,50	7.800,00	80.969,60
Leap s.c.r.l.	10,00	15.000,00	15.000,00
IC Outsourcing s.c.r.l.	0,06	213,79	182,29
Tecnoservicecamere s.c.p.a.	0,06	787,80	1.445,08
Uniontrasporti s.c.r.l.	0,16	404,04	1.620,00
Dintec s.r.l.	0,24	1.308,54	890,00

e delle seguenti partecipazioni indirette: Ecocerved s.r.l – Agroqualità s.p.a.

Il mantenimento con le seguenti misure di razionalizzazione (contenimento costi/aggregazione con altri soggetti) per le seguenti partecipazioni dirette:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2018
La Faggiola s.r.l.	2,99	38.839,00	45.583,41
Infocamere s.c.p.a.	0,09	16.600,50	50.057,31

e per le seguenti partecipazioni indirette: Digicamere s.c.r.l.– SI.Camera s.c.a.r.l.

La conferma dell'alienazione per le seguenti società:

Società	% di possesso	Valore nominale partecipazione	Valore partecipazione Bilancio 31.12.2018
Autostrade Centro Padane s.p.a.	1,54	463.180,00	868.379,12
So.ge.a.p. s.p.a.	0,01	1.536,00	2.108,79

Relativamente alla Società Unioncamere Emilia Romagna servizi s.r.l. (che gestisce l'immobile di proprietà dell'Unione Regionale delle Camere di commercio) si rileva che la medesima, grazie alle azioni di contenimento della spesa messe in campo nel corso degli anni, è attualmente al massimo della razionalizzazione possibile e non vi sono ulteriori azioni da porre in essere sotto tale profilo. Anche l'assenza di dipendenti deve essere



interpretata come un fattore che mira al contenimento dei costi, essendo l'attività amministrativa svolta dal personale dell'Unione regionale.

## LA GIUNTA

**Udita** la relazione del Presidente,

**vista** la Legge 23 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura", come modificata dal decreto legislativo n. 219/2016, e in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico"*;

**richiamato** il D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e le disposizioni integrative e correttive alla normativa in oggetto;

**preso atto** che il citato decreto dispone la revisione annuale delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre;

**vista** la nota, prot. 27510 del 12 dicembre 2019, con la quale Unioncamere ha trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale ai fini della redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018

**richiamate** le deliberazioni di Giunta:

- n. 46 del 23 marzo 2015 successivamente modificata con delibera n. 228 del 16 ottobre 2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Piacenza;

- n. 126 del 25 maggio 2015 con la quale l'ente ha deciso l'acquisizione di quote nella Soc. Gal Del Ducato;

- n. 09 del 30.03.2016 di approvazione della relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

- n. 90 del 21 settembre 2017 con la quale è stata approvata la "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Piacenza" predisposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

- n. 103 del 19 novembre 2018 ad oggetto "Orientamenti in ordine alla revisione annuale delle società partecipate dall'Ente;

- n. 107 del 10 dicembre 2018 di "Adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2018";

**vista** la proposta di documento *"Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2018"* predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016;

**vista altresì** la proposta di documento *"Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2019"* predisposto ai sensi del l'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

all'unanimità



## DELIBERA

- di approvare l'allegato documento "*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel Piano 2018*" predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato documento "*Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie – anno 2019*" predisposto ai sensi del l'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di confermare la volontà di recesso dalle Società "Autostrade Centro Padane s.p.a." e "SO.GE.A.P s.p.a." alle quali, a seguito di una procedura di alienazione delle quote andata deserta, è stato notificato il recesso ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016;
- di confermare la necessità delle altre partecipazioni (ad eccezione di quelle per le quali è in corso la procedura di liquidazione) pur indicando per La Faggiola s.r.l., Infocamere s.c.p.a. e Digicamere s.c.r.l. la necessità di porre in essere azioni di razionalizzazione (contenimento costi/agggregazione con altri soggetti);
- di prendere atto che alla data del 31.12.2018 le seguenti società risultano in liquidazione: IMEBEP spa (cessata il 29.04.2019), Piacenza Turismi srl, Jobcamere srl, Retecamere srl, Tirreno Brennero srl;
- di dare mandato al Segretario Generale per l'esecuzione del presente provvedimento in attuazione della normativa sopra richiamata;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna e alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 219/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Alessandro Saguatti

IL PRESIDENTE  
Rag. Alfredo Parietti